

Proroga dei versamenti anche per minimi e forfettari

ADEMPIMENTI

L'ipotesi dell'allargamento della platea deve però essere confermata dalle Entrate

Lo slittamento al 30 settembre riduce da tre a due le rate successive

**Salvina Morina
Tonino Morina**

La lunga proroga per i versamenti dei contribuenti soggetti agli Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui termini in scadenza «dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019», presenta diversi dubbi. La proroga in arrivo è stata inserita con un emendamento già approvato, lunedì 17 giugno 2019, e che è previsto nel cosiddetto decreto crescita. Salvo sorprese, è perciò superata la proroga dei versamenti del modello Redditi 2019, dal 1° al 22 luglio, annunciata nel decreto già firmato dal ministro dell'economia Giovanni Tria, ma che non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Azzerato lo 0,40%

La proroga dei versamenti di Redditi 2019 riguarda i contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti "collegati" a chi deve compilare il modello Isa, come i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. In base alle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate, in occasione di una precedente proroga, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, non si calcola alcuna maggiorazione per il periodo successivo al

1° luglio e fino al 30 settembre, nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita».

La platea

Gli allungamenti riguarderanno, in particolare, le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569,00 euro).

La proroga riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché i versamenti dell'Irap e dell'Iva con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato e il 17 domenica).

Dovrebbero beneficiare della proroga anche le persone fisiche che, per l'anno 2018, hanno applicato il regime dei minimi, nonché le persone fisiche che hanno applicato il regime forfettario. Al riguardo, è però indispensabile una conferma da parte dell'agenzia delle Entrate.

I contribuenti senza proroga

Nessun differimento, invece, per gli altri contribuenti, non soggetti a Isa, per i quali restano fermi i termini del 1° luglio o dal 2 luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.

Rateazione in tre soluzioni

La proroga al 30 settembre 2019 dovrebbe costituire la nuova scadenza e sostituisce quella del 30

giugno, che slitta al 1° luglio. In base alla nuova scadenza, i versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, cioè entro il 30 ottobre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001). Da ciò ne consegue che, per chi paga a rate, pagando la prima entro il 30 settembre, le rate successive si riducono a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre, per i titolari di partita Iva e il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade anche il 2 dicembre 2019.

La rinuncia alla proroga

Come già previsto in occasione della precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque "rinunciare" al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i pagamenti. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga.

In ogni caso, per conoscere con certezza quali saranno le effettive scadenze dei versamenti dei soggetti Isa e "collegati", occorrerà attendere la conversione in legge del decreto crescita, che dovrà avvenire entro il 29 giugno. È superfluo affermare che mai come quest'anno la confusione è al massimo storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA